




COMUNE di CICALA

(Prov. di Catanzaro)

PIANO STRUTTURALE COMUNALE DOCUMENTO PRELIMINARE

QUADRO CONOSCITIVO

(Legge Regionale n.19 del 16/04/2002 e s.m.i.)



ADOZIONE

APPROVAZIONE

ELABORATO

CODICE

QAS_Rel

DATA

FEBBRAIO 2009
GIUGNO 2011
APRILE 2012
SETTEMBRE 2012
MARZO 2025

QUADRO AMBIENTALE

CARTA DI SINTESI DELLE RISORSE E DELLE
CRITICITA' DEL SISTEMA AMBIENTALE

TITOLO

RELAZIONE: SISTEMA DEI VINCOLI AMBIENTALI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

PROGETTO

Ing. Tommaso TALARICO

AGRONOMO

Dott. Giuseppe CHIARELLA

GEOLOGO

Dott. Ezio INFELISE

**RELAZIONE: CARTA DI SINTESI DELLE RISORSE E DELLE CRITICITA' DEL
SISTEMA AMBIENTALE**

INDICE

Premessa	2
Sistema dei vincoli ambientali	3
Vincolo per Demanio Usi Civici.....	5

Premessa

Il "fattore ambiente" ha assunto un ruolo progressivamente più importante nella formulazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica: accanto alla necessità di proteggere le risorse fondamentali e l'ambiente, vi è quella di assicurare uno sviluppo economico sostenibile a vantaggio delle future generazioni.

La necessità di organizzare e gestire in forma coerente e condivisa il processo di ottimizzare delle diverse risorse è fortemente espressa nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, (Dlgs n.42/2004).

Il Paesaggio è inteso come espressione della diversità del patrimonio culturale ed economico delle popolazioni e fondamento della loro identità culturale, e come tale deve essere conservato e valorizzato.

Il Sistema dei Vincoli Ambientali è costituito dai vincoli posti a tutela dalla legge, in termini ambientali, paesaggistici, idrogeologici.

Definisce i limiti dello sviluppo del territorio in funzione delle sue caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, pedologiche, idraulico-forestali ed ambientali

Il concetto di beni ambientali fu usato nel D.lgs. 490/1999 " TU delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali ..." per indicare i beni paesaggistici con un concetto estensivo e confuso di paesaggio che poi con il D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" è stato ridimensionato.

Gli strumenti urbanistici sono, se ben progettati e applicati, dei potenti mezzi per la tutela dell'ambiente, sia perché operano mediante localizzazioni e quindi possono preservare in via preventiva le aree di maggior valore ambientale (naturalistico, storico, archeologico paesaggistico, anche se per ogni campo esistono leggi e vincoli specifici); sia perché anche le norme di attuazione possono contribuire a tutelare l'ambiente, ad esempio indicando nelle zone edificabili volumetrie, distanze, altezze, tipologie compatibili.

SISTEMA DEI VINCOLI AMBIENTALI

Nella tavola QAS_Tav1: Sistema dei Vincoli ambientali, vengono riportate le perimetrazioni delle aree sottoposte a vincolo nel Comune di Cicala. In particolare troviamo le aree sottoposte a *Vincolo Paesaggistico dal D.Leg.vo n. 42/2004*; le aree soggette a Vincolo Cimiteriale; le aree soggette a Vincolo di Rispetto del Depuratore; le aree appartenenti al Demanio degli Usi Civici (Fig.1).

Vincolo paesaggistico dal D.Leg n.42/2004-art.142

Art. 142. Aree tutelate per legge

(articolo così sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico.

Nel territorio del Comune di Cicala questo vincolo ricade in corrispondenza dei fiumi Sant'Elia e Corace, in rispetto del D.Leg n.42/2004 art.142. comma 1 lettera c.

Per quanto concerne il **Vincolo Idrogeologico** ai sensi dall'art.1 R.D. 30/12/1923 N.3267, come da nota Regione Calabria Dipartimento n.6 Servizio 12 n.17691 di Protocollo del 20/01/2014, non risulta avere efficacia di legge per il territorio del Comune di Cicala in quanto non è stata portata a conclusione la relativa documentazione. Sono esclusi solo i terreni sottoposti a rimboschimento ai sensi degli art. 40 e seguenti del citato RD 3267/23.

Vincolo di rispetto cimiteriale dal art.338 T.U. leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265

I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. [...]

Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

- a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

- b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Nel Comune di Cicala l'area di rispetto cimiteriale è ridotta a 100 m ai sensi del R.D. 1265/34 e del D.P.R. 285/90.

Vincolo di rispetto del depuratore rif. DELIBERA COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 04/02/1977 ALLEGATO IV art.1.2

1.2. Condizioni ambientali e zone di rispetto.

In ogni caso l'ubicazione dell'impianto di depurazione deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a) necessità di isolamento dell'impianto o comunque di una fascia di rispetto o di protezione;
- b) inserimento dell'impianto nell'ambiente in modo da non dar luogo a inconvenienti di tipo ecologico, urbanistico o igienico-sanitario;
- c) compatibilità con i venti dominanti. In particolare, onde evitare che microrganismi patogeni o sostanze particolarmente pericolose raggiungano (per trasporto di aerosol) zone abitate, residenziali o commerciali, o di traffico notevole, è necessario che gli impianti che trattano liquami di provenienza domestica o che comunque possano contenere microrganismi patogeni o sostanze pericolose siano costruiti ad una distanza dagli insediamenti tale che sia evitata la possibilità di diffusione su tali zone.

Tale prescrizione deve essere in particolare osservata nel caso che le zone abitate si trovino o sottovento rispetto ai venti dominanti, o che l'impianto di trovi ad una quota più alta rispetto alle zone abitate. La diffusione di microrganismi patogeni o sostanze pericolose può essere evitata anche progettando l'impianto con accorgimenti tecnici particolari e/o creando barriere per esempio di alberi a fogliame persistente e a grande sviluppo. La distanza tra gli alberi, in dipendenza del tipo impiegato, deve essere tale da assicurare l'efficacia della barriera. L'inserimento di alberi e piante nella zona di installazione dell'impianto va fatto anche in funzione di un corretto inserimento dell'impianto nell'ambiente circostante. La scelta della localizzazione dell'impianto deve essere effettuata in modo da proteggere i centri abitati da rumori ed odori molesti. Per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto. **La larghezza della fascia è stabilita dall'autorità competente in sede di definizione degli strumenti urbanistici e/o in sede di rilascio della licenza di costruzione. In ogni caso tale larghezza non potrà essere inferiore ai 100 metri.** Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima suddetta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi.

